

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	SENTENZA	66	2017	RESPONSABILITA'	06/04/2017

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo FEDERICI	Presidente
Angelo BAX	Consigliere
Adriano GRIBAUDO	Primo referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. 60414/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 8 febbraio 2016 nei confronti della [REDACTED]

Uditi, nella pubblica udienza del 26 ottobre 2016, il primo referendario relatore dott. Adriano Gribaudo, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Acheropita Mondera Oranges;

Visto l'art. 39 del Codice della giustizia contabile;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 8 febbraio 2016 la Procura Regionale per la Toscana ha evocato in giudizio la [REDACTED] in servizio presso la Biblioteca Nazionale di Firenze (all'epoca dei fatti struttura del Ministero per i Beni e le Attività culturali) contestando alla stessa di aver provocato un danno erariale correlato all'indebito percepimento di quota della retribuzione ed alla lesione dell'immagine dell'amministrazione per un importo complessivo pari a euro 3.131,99. La Procura ha dedotto che la [REDACTED], per i fatti in contestazione, è stata condannata in sede penale in via definitiva, in ordine ad un episodio di truffa verificatosi nei giorni 8-9- giugno 2006. Riferisce in particolare la Procura che si tratterebbe di una condotta truffaldina volta a far apparire la presenza in servizio della stessa mentre in realtà la dipendente non era sul luogo di lavoro. Il danno viene quindi quantificato in Euro 131,99 a titolo di indebita retribuzione corrisposta per i giorni in questione, nonché in Euro 3.000,00 per la lesione dell'immagine dell'amministrazione di appartenenza determinata dal grave comportamento serbato dalla dipendente costituente altresì fatto penalmente rilevante. La quantificazione viene effettuata in via equitativa alla luce di criteri di valutazione quali la dolosità del comportamento, la riprovevolezza sociale dello stesso, la reiterazione dei fatti, nonché la risonanza della vicenda. La Procura regionale, in conclusione, ha dunque chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di Euro 3.131,99 o di diversa somma accertanda. L'atto di citazione è stato

notificato alla ██████████ in data 22.2.2016 a mani proprie della medesima. La convenuta non si è costituita in giudizio. All'udienza pubblica del 26 ottobre 2016 vi è stata la discussione orale ove il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio; all'esito della stessa il giudizio è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali.

Considerato in

DIRITTO

I. In via preliminare rispetto all'esame del merito, il Collegio, avendo accertato la regolarità della notificazione dell'atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio della convenuta ██████████, deve dichiararne la contumacia ai sensi dell'art. 93 del Codice della giustizia contabile (per dichiarazioni contumaciali ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, c.p.c. cfr., Corte conti, Sez. Giur. Piemonte n. 180/2015; Corte Conti, Sezione Giur. Lazio n. 408/2013; Corte conti, Sez. Giur. Veneto, n. 200/2013).

II. Procedendo all'esame del merito della causa si osserva che, come esposto in fatto, la Procura Regionale ha domandato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'indebita percezione dello stipendio in ordine alle indebite assenze dal servizio dei giorni 8 e 9 giugno 2006, nonché in conseguenza della lesione dell'immagine patita dall'amministrazione di appartenenza.

In relazione alla predetta condotta l'odierna convenuta è stata condannata dal giudice penale in relazione al seguente capo: *"reato di cui all'art.81 cpv., 110, 640 I e II co. n.1 e 61 n.9 c.p. per avere, in concorso con persone allo stato ignote ed in qualità di dipendente della Biblioteca Nazionale con qualifica di addetto ausiliario, posto in essere artifici e raggiri consistenti nel far formare falsamente le proprie attestazioni di presenza in servizio nell'apposito rilevatore e registro presenze della Biblioteca Nazionale Centrale, attestazioni materialmente ed ideologicamente false in quanto formate da persone diversa dalla ██████████, in suo nome e conto, ma in sua assenza. Quindi per avere, mediante dette registrazioni false, indotto in errore i responsabili della stessa Biblioteca sulla propria presenza sul luogo di lavoro certificato e qui&ii conseguentemente retribuito. Fatto commesso con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in quanto, necessariamente nelle date del ... al fine di procurarsi un ingiusto profitto e con pari' corrispondente danno per l'Amministrazione Pubblica che veniva ad essere obbligata a corrispondere al dipendente l'intera retribuzione relativa alle false presenze certificate. Fatto aggravato per averlo commesso violando i doveri inerenti al pubblico impiego svolto."*

Come già anticipato in fatto l'odierna convenuta sin dal primo grado di giudizio veniva dichiarata colpevole per le condotte truffaldine poste in essere in relazione alle assenze verificatesi nelle giornate del 8 e del 9 giugno 2006, per il quale è risultato in modo inequivoco l'assenza dal servizio della convenuta, benché le timbrature attestassero formalmente la presenza sul luogo di lavoro. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 12 gennaio 2009 e la Corte d'appello di Firenze con sentenza del 28 marzo 2011 hanno dichiarato la convenuta responsabile dei fatti in questione, sebbene in appello i fatti siano stati derubricati allo stadio del tentativo, con una riduzione della pena.

Dalle risultanze del processo penale è emersa in modo inequivoco la colpevolezza della convenuta in ordine alla realizzazione della condotta illecita consistita nell'aver fatto figurare falsamente la propria presenza in servizio mediante timbrature nell'apposito registro delle presenze, mediante strisciature del badge elettronico da parte di altra persona rimasta ignota.

Infatti il giudice penale nelle pronunce di condanna ha accertato oltre al materiale verificarsi del fatto, derubricato peraltro allo stadio di tentativo con la sentenza d'appello divenuta giudicata, la circostanza aggravante della violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio svolto.

Nel caso di specie va altresì osservato che la sentenza del giudice penale è divenuta irrevocabile e pertanto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., fa stato quando all'accadimento del fatto nella sua realtà fenomenica, alla sua illiceità penale ed in ordine alla commissione da parte dell'imputato destinatario della condanna. Va infatti rammentato che la citata previsione del codice di rito penale (art. 651) è considerata applicabile per giurisprudenza consolidata nel giudizio contabile (cfr. *ex plurimis* Corte conti, sez. giur. Toscana, 10.8.2016, n. 211; Sez. app. III, 20 aprile 2006 n. 183/A).

Dunque in virtù di tale giudicato la Procura contabile ha contestato due poste di danno: la prima a titolo di danno patrimoniale diretto e la seconda a titolo di danno all'immagine ai sensi dell'art. 55 *quinquies*, comma 2, d.lgs. 165/2001. Quanto alla prima ha chiesto la condanna alla somma di Euro 131,99. Tale somma risulterebbe la retribuzione corrispondente alle ore di mancata prestazione lavorativa secondo quanto risultante dalla nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, registrata al prot. del 2.12.2010, con relativo dettaglio del conteggio in relazione alle assenze del 8-9 giugno 2006. Va peraltro rilevato che nella fattispecie, come già statuito dal giudice penale, non risulta che la relativa quota di retribuzione (indebita) sia mai stata corrisposta alla ██████████. Infatti la Corte d'appello di Firenze ha avuto modo di statuire che *"il delitto di truffa non appare nel caso di specie consumato, dall'istruttoria espletata non apparendo essere risultato che il compenso per l'attività lavorativa asseritamente svolta fosse stato effettivamente corrisposto. Al contrario, l'essere nell'immediatezza emersa la non veridicità delle attestazioni di presenza dell'imputata vale piuttosto a prospettare il mancato conseguimento del profitto e quindi la non avvenuta consumazione del reato"*. La Procura regionale del resto al riguardo si è limitata a produrre la citata nota del Ministero da cui emerge semplicemente il conteggio delle retribuzioni non dovute per i giorni 8-9 giugno 2006, non risultando affatto che i suddetti importi siano concretamente stati pagati all'odierna convenuta. In conseguenza di ciò non può essere accolta la domanda per tale posta di danno.

Quanto al danno all'immagine arrecato all'amministrazione ministeriale va rilevato che è stato richiesto ai sensi dell'art. 55 *quinquies* comma 2, d.lgs. 165/2001 il quale prevede che il dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, *"ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'Amministrazione"*.

Al riguardo occorre evidenziare che la norma in questione reprime espressamente i comportamenti dei dipendenti pubblici che pongano in essere condotte assenteistiche con modalità fraudolente e dispone che i colpevoli siano puniti, non solo sul piano disciplinare e penale, ma anche su quello erariale corrispondendo, per il danno patrimoniale cagionato, oltre alla somma pari al compenso (eventualmente) corrisposto a titolo di retribuzione, altresì il risarcimento del danno all'immagine.

Per quanto rileva in questa sede il Collegio osserva che tale norma, nello statuire l'obbligo di risarcimento sul piano erariale, compreso il danno all'immagine, si configura come disposizione non innovativa dell'ordinamento ma meramente ricognitiva di orientamenti consolidati nella giurisprudenza contabile in epoca anteriore.

Già precedentemente all'entrata in vigore della novella del 2009 e sulla scorta dell'applicazione delle norme generali in materia di responsabilità amministrativa (cfr. artt. 82 r.d. 18.11.1923, n. 2440, 52 T.U. 12.7.1934 n. 1214, artt. 18 e 19 d.p.r. 10.1.1957 n. 3 e articolo 1 della l. nr. 20 del 1994) la

giurisprudenza contabile giungeva a riconoscere la sussistenza degli elementi della responsabilità, sia per profilo del danno patrimoniale sia per il danno all'immagine, nei confronti dei dipendenti "assenteisti" che con artifici di vario tipo avevano indebitamente percepito la retribuzione (*ex plurimis* Corte conti, sez. giur. Umbria, 28.9.2005 n. 346; Corte conti, sez. giur. Campania, 21.2.2008, n. 493). Conseguentemente sotto tale profilo ben può rispondere in questa sede l'odierna convenuta per il danno all'immagine arrecato alla P.A. in relazione ai comportamenti illeciti serbati nel corso del 2006.

Nella fattispecie risulta che effettivamente la condotta illecita della [REDACTED] abbia leso l'immagine della propria amministrazione di appartenenza, atteso che i comportamenti assenteisti - anche se del tutto limitati nel tempo- hanno gettato una luce negativa sulla Biblioteca nazionale con conseguente incidenza sulla considerazione della stessa da parte della cittadinanza. E' infatti indubbio che il comportamento illecito in questione si è effettivamente riverberato in termini negativi sulla Biblioteca nazionale con conseguente lesione del decoro, della reputazione della medesima ed in definitiva dell'amministrazione di appartenenza della convenuta.

In ordine alla sua quantificazione, tenendo conto della dolosità della condotta, nonché della sua limitatezza temporale e del circoscritto ambito di diffusione della notizia (cfr. articolo apparso su il Corriere del 24.9.2008), appare equo determinare il danno in questione nella somma onnicomprensiva di Euro 1.000,00.

In ordine al suddetto illecito è ovviamente altresì sussistente l'elemento psicologico, nella specie del dolo, ritenuta la coscienza e volontà nella attività illecita, come risultato altresì in sede penale, posto che la convenuta aveva la chiara consapevolezza della violazione delle regole del servizio e delle correlate conseguenze negative in pregiudizio del dicastero di appartenenza.

In conclusione la convenuta deve essere condannata al pagamento, a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della somma di Euro 1.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti della [REDACTED], respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna la convenuta al pagamento in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'importo di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento alle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 177,61.= (Euro _centosettantasette/61)

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 2016.

L'ESTENSORE
F.to Adriano GRIBAUDO

IL PRESIDENTE
F.to Amedeo FEDERICI

Depositata in Segreteria il 6 APRILE 2017

Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini

